

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

80.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO CASATI

**INDICE**

**Disegno di legge** (Discussione e rinvio):

Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica ( <i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ) (3486) . . . . .	3
CASATI FRANCESCO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 5, 6, 7
BROCCA BENIAMINO, <i>Relatore</i> . . . . .	3, 6
COVATTA LUIGI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	6, 7
FERRI FRANCO . . . . .	5
RALLO GIROLAMO . . . . .	5

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 13,45.**

ANTONIO CONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (3486).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 257, relativa al riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 6 febbraio 1986.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha deliberato, in data 29 ottobre 1986, di esprimere parere favorevole sul disegno di legge, con la seguente condizione: « All'articolo 3, primo capoverso, sopprimere la lettera e) relativa alla presenza nel consiglio di amministrazione di un avvocato dello Stato ».

L'onorevole Beniamino Brocca ha facoltà di svolgere la relazione.

BENIAMINO BROCCA, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, l'Istituto nazionale di alta matematica fu fondato nel 1939 con le finalità di sviluppare i diversi rami della scienza matematica, di coordinare il movimento matematico nazionale con quelli di altri paesi, di diffondere i più importanti indirizzi in campo matematico nella realtà italiana e di colle-

gare le ricerche di alta matematica con le scienze collaterali (come la filosofia, la storia, la fisica e la statistica).

Successivamente, è stato modificato, nei suoi ordinamenti, con la legge n. 1188 del 1957 e, poi, con la legge n. 257 del 1976, la quale ha precisato la natura dell'Istituto stesso e ne ha cambiato i compiti, che attualmente sono quelli di promuovere sul piano nazionale la formazione ed il perfezionamento dei ricercatori in campo matematico, di favorire la ricerca matematica nei rami in via di sviluppo oggi e di procurare che la ricerca matematica si mantenga in stretto contatto con quella internazionale. Inoltre, esso ha cambiato sede nel corso della sua attività; oggi, infatti, è ubicato nella provincia di Roma.

Fin dalla sua origine, è stato sottoposto a vigilanza da parte del Ministero della pubblica istruzione. Attualmente, ha personalità giuridica di diritto pubblico e — per effetto della legge che intendiamo modificare — è incluso nella tabella degli enti del parastato (di cui alla legge n. 70 del 1975), con tutte le conseguenze relative al trattamento del personale.

È bene ricordare che l'Istituto nazionale di alta matematica è governato da quattro organi e precisamente: dal comitato direttivo, dal consiglio di amministrazione, dal presidente dell'Istituto e dal collegio dei revisori dei conti.

Il comitato direttivo è nominato — ai sensi della legge n. 257 del 1976 — con decreto del ministro della pubblica istruzione ed è composto da undici membri, otto dei quali sono eletti tra i professori ordinari di discipline matematiche, durano in carica per un quadriennio, sono rieleggibili per il quadriennio successivo e, dopo due quadrienni consecutivi, possono

essere nuovamente eletti solo se sia trascorso un intervallo di quattro anni. I rimanenti tre membri sono professori di ruolo, nominati dal ministro della pubblica istruzione su proposta del comitato direttivo dell'Istituto ed assegnati all'Istituto stesso per un quinquennio prorogabile una sola volta. Essi conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori universitari, ma non possono continuare ad insegnare, né possono avere altri incarichi.

L'articolo 15 dello statuto dell'Istituto nazionale di alta matematica prevede che il trattamento economico di tali docenti debba gravare sul bilancio dell'ente, che gode di un contributo annuo di 75 milioni — secondo quanto stabilito con la legge n. 257 del 1976 — e di altri introiti, comunque insufficienti a coprire tutte le spese: per la precisione, tale contributo basta appena per coprire le spese relative al 43 per cento del personale amministrativo.

Finora si è proceduto ad una sola nomina dei tre professori di ruolo componenti il comitato direttivo. Tale fatto è stato censurato dalla Corte dei conti, la quale, con sentenza n. 1631 del 1981, ha mosso un rilievo circa la legittimità della composizione del comitato direttivo.

Da quella pronuncia della Corte dei conti è scaturita la necessità di una revisione della legge n. 257 del 1976, per rendere più funzionale l'attività dell'Istituto nazionale di alta matematica e per trarre tale ente da uno stato di dubbia legittimità.

Pertanto, è stato presentato il disegno di legge ora in discussione, che, all'articolo 2, tende a modificare l'articolo 3 della legge n. 257 del 1976, relativamente alla composizione del comitato direttivo.

Innanzitutto viene soppresso il riferimento all'articolo 10 che, a sua volta, è soppresso dall'articolo 5 del disegno di legge in discussione. In questo modo i tre professori universitari di ruolo non verrebbero più considerati membri del comitato direttivo.

Inoltre si prevede che i professori universitari membri del comitato direttivo siano solo quelli ordinari, sopprimendo pertanto la dizione « di ruolo e fuori ruolo » che la normativa in vigore non contempla più. Per lo stesso motivo il consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui al terzo comma della legge n. 257, è sostituito con l'attuale e corretta dizione di « consiglio universitario nazionale ».

Inoltre, sempre sotto il profilo formale, l'articolo 2 del disegno di legge in discussione esclude la parola « elettivi » riferita ai membri del comitato direttivo, in quanto non vi è più alcuna distinzione tra membri di nomina e membri elettivi.

L'articolo 3 del disegno di legge numero 3486 sostituisce l'articolo 5 della legge n. 257. Con esso si prevede che la composizione del consiglio di amministrazione comprenda, oltre al presidente e ai due vicepresidenti, due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione escludendo, però, la necessità che almeno uno di essi abbia una qualifica non inferiore a primo dirigente.

Al secondo comma dell'articolo 5 della legge n. 257, viene soppressa la parola « relative » riferita alle variazioni del bilancio preventivo.

Inoltre, all'ultimo comma, si è aggiunta la parola « almeno » riferita al fatto che il presidente dell'Istituto convoca il consiglio di amministrazione « almeno tre volte l'anno », ciò per garantire un numero minimo di sedute. La precedente norma ordinatoria prevedeva che l'istituto fosse convocato dal presidente « tre volte l'anno ».

Infine, è stata modificata la durata del consiglio nel senso che si è considerata la necessità di porre il termine di un quadriennio soltanto alla durata in carica dei membri di cui alle lettere c), d) ed e), con la possibilità di essere confermati una sola volta.

L'articolo 4 del provvedimento al nostro esame propone la sostituzione del terzo comma dell'articolo 6 della legge di riordino introducendo una modifica formale: la dicitura « bilancio consuntivo »

viene sostituita con quella più congrua ed esatta di « conto consuntivo ».

Come ho già detto, l'articolo 5 prevede la soppressione dell'articolo 10 della legge n. 257. Le ragioni sono due: l'impossibilità di far fronte agli oneri necessari ad erogare le competenze ai tre professori universitari previsti dall'articolo 10, ed il fatto che le finalità che si intendevano raggiungere con quell'assegnazione possono essere egualmente perseguite applicando le norme di cui all'articolo 11 della legge n. 257.

Infine, l'articolo 6 prevede che al primo comma dell'articolo 12 della legge di riordino si sopprima l'inciso: « , anche per quanto riguarda una rappresentanza nella direzione dell'Istituto, ».

Il relatore, nell'auspicare una sollecita approvazione del provvedimento al nostro esame, deve rilevare la presenza di una condizione posta dalla Commissione affari costituzionali con la quale si chiede la soppressione della lettera e) dell'articolo 3 del disegno di legge. Si tratta di escludere dal consiglio di amministrazione l'avvocato dello Stato designato dall'avvocatura generale.

Non entro nel merito di tale richiesta, ma credo abbia un proprio fondamento: non vedo, infatti, per quale motivo nel consiglio di amministrazione vi debba essere anche un avvocato dello Stato. Trattandosi di una condizione della I Commissione è necessario accoglierla; in questo senso presenterò un emendamento all'articolo 3 del disegno di legge al nostro esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**FRANCO FERRI.** Signor presidente, onorevoli colleghi, l'esigenza di escludere dal comitato direttivo i tre professori universitari di ruolo proviene essenzialmente dall'inadeguatezza dello stanziamento di 75 milioni di lire previsto al capitolo 4105 del bilancio della pubblica istruzione.

In sede di discussione del disegno di legge finanziaria per il 1987, noi avevamo

proposto un emendamento per aumentare di 50 milioni di lire lo stanziamento, ma l'emendamento è stato respinto. Desidero sottolineare questo fatto perché nel momento in cui si presentano emendamenti finalizzati a finanziare provvedimenti in corso di approvazione sarebbe necessario tenerli in particolare considerazione.

Un dubbio mi è sorto quando ho letto il secondo comma dell'articolo 2 che recita: « Il ministro della pubblica istruzione determina, di volta in volta, su parere del consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente ». Tale dubbio mi è stato chiarito nel senso che il secondo comma fa riferimento ad una norma già vigente, la quale consente di effettuare gli opportuni adeguamenti dell'elenco delle discipline nel caso di intervenute modifiche degli statuti universitari. Lo stesso dubbio era sorto il 15 gennaio 1986, nel corso della discussione presso la Commissione istruzione del Senato, ed è stato chiarito nel senso che ho appena detto dal sottosegretario Dal Castello.

Il gruppo comunista apprezza il disegno di legge in discussione perché si muove su una linea di grande correttezza soprattutto per quanto riguarda le modalità di elezione dei membri del comitato direttivo.

Non mi fa velo, nella positiva valutazione dell'Istituto nazionale di alta matematica, il fatto che il direttore si sia distinto per interventi non apprezzabili nel momento in cui si svolgevano in Italia le procedure per i giudizi di idoneità. Egli, tra l'altro, ha stabilito *a priori* dei « tetti » e successivamente ha effettuato dei « pesanti » interventi sulla commissione per limitare al massimo l'accesso dei concorrenti all'idoneità: ciò è risultato pubblicamente da scritti, pubblicazioni ed interviste.

In conclusione annuncio il voto favorevole del mio gruppo al disegno di legge in discussione.

**GIROLAMO RALLO.** Signor presidente, desidero esprimere il parere favorevole

del mio gruppo per l'approvazione del disegno di legge n. 3486 che riconosce gli indubbi meriti dell'Istituto nazionale di alta matematica modificando in modo opportuno alcune norme contenute nella legge n. 257 del 1976.

Vorrei, però, fare osservare che, nel caso venisse approvata la condizione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione, il numero dei componenti il consiglio di amministrazione diverrebbe pari. Da qui l'opportunità di aumentare di una unità il consiglio oppure di precisare il fatto che in caso di parità il voto del presidente prevale.

**PRESIDENTE.** Riconosco che il rilievo testé avanzato dall'onorevole Rallo ha un suo fondamento.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**BENIAMINO BROCCA, Relatore.** Condivido quanto ha detto il presidente e penso che sia senz'altro necessario approvare un emendamento *ad hoc* che preveda che in caso di parità prevalga il voto del presidente.

**LUIGI COVATTA, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo raccomanda alla Commissione l'approvazione di questo disegno di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato dal relatore, e che recepisce la condizione espressa dalla I Commissione, mi rimetto alla valutazione della Commissione.

In merito all'osservazione formulata dall'onorevole Rallo anch'io ritengo che essa sia fondata e che il problema potrebbe essere risolto nel senso testé proposto dal relatore.

**PRESIDENTE.** Anch'io ritengo che un emendamento *ad hoc* nel senso appena detto dal relatore, e cioè prevedere in norma che in caso di parità prevale il voto del presidente, sia la soluzione migliore.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché ai primi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 1.

Alla legge 5 maggio 1976, n. 257, sono apportate le modifiche ed integrazioni previste nei successivi articoli.

Ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita alla stessa legge n. 257.

(E approvato).

#### ART. 2.

All'articolo 3, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto da otto membri eletti a suffragio diretto e segreto fra i professori ordinari di discipline matematiche appartenenti ad università e ad istituti di istruzione universitaria italiani. Nel caso di parità di voti prevale la maggiore anzianità accademica e, subordinatamente, la maggiore età.

Il Ministro della pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere del Consiglio universitario nazionale, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente ».

All'articolo 3, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« I membri del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia una interruzione quadriennale nella rieleggibilità ».

(E approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

**ART. 3.**

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è composto:

a) dal presidente dell'Istituto, con funzioni di presidente;

b) dai due vice-presidenti dell'Istituto;

c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato.

I membri del consiglio di amministrazione di cui alle lettere c), d), e) durano in carica un quadriennio e possono essere confermati una sola volta.

Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle variazioni e sul conto consuntivo.

Viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti ».

Il relatore, onorevole Brocca, in conformità del parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali, ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 3, primo capoverso, sopprimere la lettera e).*

3. 1.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo — come ho già detto — si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il relatore ha altresì presentato il seguente emendamento:

*Alla fine del terzo comma, aggiungere le parole:* In caso di parità prevale il voto del presidente.

3. 2.

LUIGI COVATTA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo emendamento importa un pronunciamento su di esso della I Commissione affari costituzionali, lo pongo in votazione in linea di principio.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'emendamento affinché ne valuti le conseguenze sul piano della costituzionalità.

La discussione dell'articolo 3 è sospesa. Procederemo, frattanto, all'esame dei successivi articoli.

Poiché agli articoli 4, 5, 6 e 7 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

**ART. 4.**

Il terzo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Il conto consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione ».

*(È approvato).*

**ART. 5.**

L'articolo 10 è soppresso.

*(È approvato).*

**ART. 6.**

Al primo comma dell'articolo 12 è soppresso l'inciso: « , anche per quanto riguarda una rappresentanza nella direzione dell'Istituto, ».

*(È approvato).*

**ART. 7.**

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 5 mag-

gio 1976, n. 257, saranno apportate le necessarie modifiche al vigente statuto dell'Istituto nazionale di alta matematica.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14,15.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO